


LE CARTE DI REGOLA NELL'ANTICA GIURISDIZIONE DI CASTELLALTO

Come veniva amministrato il territorio di
Carzano, Telve, Telve di Sopra e
Torcegno prima dell'Ottocento

Uno sguardo alla carta politico-amministrativa





Il territorio tridentino





**Le comunità rurali trentine:
tipologie documentarie**


©Provincia Autònoma di Trento


Verbali delle riunioni comunitarie





Estimi









Atti confinari






Privilegi



Vendite, locazioni, affitti ...



Carte di regola



Raccolta
di
Documenti
risguardanti la Valdugena
fatta dal
P. Maurizio Morizzo da Borgo
Francescano.

Vol. III^o

Dalle Pergamene, e Documenti di Castel'alto, e Castel'rosso.

(Questa dedica la fece a nome mio, senza mia
sepulta, il carissimo defunto, D. Carlo Sordi. Io avrei voluto,
fosse un lavoro il mio, d'un prezzo ben più degno, che non
a questo volume! Tuttavia questo volume è frutto di amore di
Patria e fa una continua fatica; fabrica, che dedico volentieri
a Colui, che spollo ingegno grande tempo e vita Al Bene di
Borgo Valdugena nei libri!!

Maurizio
Dopo festo. 1897.
Voi, che avete di me più ingegno,
fate nuove opere di me più forti, se ne
sarate!
Borgo a Festa 1897.

La carta di regola
più antica (1296)

La carta di regola di Telve di Sopra



Caratteristiche:

- documento del 1775-1780
- 30 articoli (divisi in sottocapitoli, per un totale di oltre 120 articoli reali)

STATV^{TO} REGOLANA^{RE}
DELLA MAGNIFICA
COMUNITÀ di TELVE DI
SOTTO
DESCRITTA ad USO Dello
MEDEMA



L'ANNO = 1756



La carta di
regola di
Telve di
Sotto

Caratteristiche:

- documento del 1756 costituito da norme antiche precedenti al 1621 e successive aggiunte fino al 1771
- all'incirca 120 articoli, a volte suddivisi per materia

Il territorio della comunità



Telve di sotto

Divisione della Regola.

129

Il Signor Governatore ha ordinato, che nessuna persona possa mandar bestiame di qualsiasi in campagna sotto la pena de grossi quattro de moneta de Milan per cadauna volta, che contravveniva dichiarando, che le Regole non possono, né debbano andar in campagna solo a tempo nuovo per sin al Mese di Marzo, cioè sin a mezzo l' Mese, e non più sotto la pena di quattorini tre per Regola per cadauna volta, che andranno, e che pretenderanno, della qual pena la quarta parte sia applicata alli Sottari del resto al Comandante. Il Signor Governatore ha ordinato, che le Carve non debbano andar in campagna, né in vigna a nessun tempo ne meno in Ceresure, dove sono Arbovi fruttiferi sotto la pena de grossi uno per Costa ogni volta, che andranno, o vero manderanno, della qual pena

Regola de Campi.

Regola di Longin.

Regola della via da man.

Regola di Pasquaro.

Telve di Sopra

Cap: 14.

Della Regola di monte di Telve di sopra.

Fu stabilito, ed ordinato, che fuori degli appartenuti confini al Regolano di Campagna, come

come d'aggiustamento fatto dal nob. e clar. sig.
Delegato Francesco Antonio Nocher, il restante
tutto, ch'è di ragione della medesima Comunità
nel suo distretto, e confini come da divisioni,
resti, ed appartenenza al Regolano di monte di
detta Comunità; con questo, che i Larici, e Pezzoti,
che sono nella Ciolina siano banditi in
ogni tempo sotto la pena di 4/3. per pianta
d'applicarsi al comune.

Cap: 25

Della Regola di Campagna.

Si ha stabilito, ed ordinato, che il Regolano di
Campagna circa il tempo, loco dell'udienza,
e circa il modo di terminare le cause debba
osservare quanto fu stabilito di sopra nel Re-
golano da monte al Cap: 14. con questo, che
il sindaco, e sindacato in compagnia del Regola-
no di Campagna, ed il sindaco, e sindacato siano
e debbano esser obbligati di andar due volte all'
anno, cioè, li 25 di Marzo, ed i primi di Luglio
per siesla per veder le strade della Campagna
e che queste siano mantenute buone, e gover-
nate sufficientemente a norma anche dell'
ordine rilasciato dall'off. Reg. Capitaniale
del circolo in data delli 3 di Ottobre 1774.

Il governo della “regola”: le cariche maggiori



Capitoli della Giudice

LI.

Stabiliamo, et ordiniamo, che sia ogni capo d'anno creato il Giudice nuovo, il quale sia eletto per la Giuradi, et a capi di Verona, che si trovano in quel tempo, e poi sia in arbitrio di tutta la Regola a confermarlo, e che li Giuradi gli abbiano a legger li sottoscritti Capitoli, e dargli il giuramento, e quel tal Giudice, che sarà eletto abbia ad osservarli sotto il vincolo del suo giuramento quanto ch'è possibile.

1.^o che il Giudice sia capo della Regola, e Comunità di Verona, e similmente il Giudice di Carriani sia capo del suo Comùn.

2.^o che il Giudice novo eletto si debba eleggere li capi di Verona, a quali ha dato il giuramento per la Giuradi a dover con tutta sua diligenza insieme con il Giudice governar, e mantenere la Comunità, sue entrate, e ragioni quanto, che è possibile, e con ogni

Cap: 14.

Delli Regolani da Monte, e di Campagna.

Statuimo che il Regolano da Monte debba tener Regola ogni sabato di sera, un' ora, o due avanti notte nel loco solito del consiglio, alla qual Regola vi dovrà intervenire anco il sindaco, o il sindaco, o altro Giurato in piedi del sindaco, ed occorrendo sia tenuto far ragion di Regola in qualunque altro giorno non però festivo, e feriato di Dio, ed essendo impedito esso Regolano debba meter in suo piede un sustituto, dovendo però questo essere uno de' Giurati, e che il Regolano da Monte non debba ingerirsi negli affari del Regolano di Campagna e quel.

lo

Capitolo 2^{do}

Del modo di eleggere il sindaco.

Statuimo, ed ordiniamo, che in avvenire per sempre l'ultimo giorno dell'anno, cioè li 31 di Dicembre (come fu anco ab'antiquo) sia convocata la Comunità legitimamente nelle sue solite forme, ed il sindaco abbia da nominare, e proporre alla medesima due uomini giurati de' più abili, e capaci per far l'ufficio del sindaco nell'anno avvenire, e placidando la Comunità la nomino, siano uno alla volta nella forma solita ballotati, e quello che averà la maggioranza de' voti, sarà il sindaco.

Capitolo 4:

Del modo di far l'Attuario.

Ordiniamo, che l'ufficio di Attuario sia dato per elezione, colla previa nomina, come sopra, e non essendovi doglianze rilevanti, sia confermato per tre anni senza altra ballottazione.

Capitoli primi della Regola, e
Regolani.

1.^o Hanno statuito, et ordinato, che ogni volta, che li Scer-
vani saranno messi secondo l'ordine et antichità con-
suetudine, che il giorno di Santo Michele, che viene
alli 29 di Settembre siano eletti per la Regola si-
ccome di sotto, e Carran, alli quali sia dato il giuramento
per il Sindaco, et uno sia tenuto a comandar li Scer-
vani del Castello, e del Comune, e l'altro sia tenuto a ser-
uare la Colta di S. Michele.

2.^o Hanno statuito, che il Regolano deva amministrare
star ragion giustamente tanto per vecchi quanto per nuovi.

16
per poveri, e tanto per poveri quanto per ricchi non
avendo rispetto ne ad amici, ne a parenti, ma solo pro:
ceder per mera giustizia, e se in qualche punto avesse
dubbio dimandar consiglio a persona privata circa quel
dubbio.

3^o M. hanno Statuito, che se venisse qualche cosa nuova
del Castello, che quello non comandi, ne mandi in esecu-
zione per: In tanto che non parli con li Sindici, e
Regola.

4^o M. hanno Statuito, che colui, che comanda li Lieve:
gli abbia a comandar quelli giustamente, non
facendo torto a nessuna persona.

Capitoli primici della
Regola.

1^o hanno Statuito, et ordinato che ogni volta, che l
Regolans vorrà tener Regola, o sia audientia, che gli
sia deputata, e limitata far del regola due ore avanti

17
sera, o verso avanti notte li giorni delle Sabate, e per
qualunque volta che il Regolans non teneri Regola
siccome di sotto si determinava che l'ha condannato
in lire due di moneta di Maran, la metà della pena
sia applicata alla Comunità, e l'altra metà sia della
Sindici.

2^o M. hanno ordinato, e Statuito, che li Sindici, e tutti
due li Maggiori di Torre tenere in ciascuna Rego-
la, che si farà per il Regolans siano obbligati esser
presenti, e vedere appresso il Regolans, se saranno
in Torre, ed in caso, che fossero absenti, che possono
lasciare uno, e costituirlo in suo luogo, il quale,
come di sopra debba vedere appresso il Regolans, e
ciascheduno di loro, che contraffaria incorra, et resti
in pena di lire una di Maran de moneta, la qual
pena sia divisa alle Comunità.

3^o M. hanno ordinato, che il Regolans debba
mai cominciare a tener regola a meno di mezzo di
Marzo, ed ogni Sabato per ciascuna settimana

Cap. 12.

Del Giurato.

Statuimo, che l' Giurato sia fatto a rodolo come ab antiquo, o in persona, o per un deputato a spese di chi toccherà, il quale

1^{mo} sarà obbligato di andar cogli stimadori, ojjiano Giustiziani ogni volta che farà bisogno, e intimar le pene, che gli verranno dai medesimi ordinate, e citar i mancanti in caso di disubbedienza avanti i medetti stimadori, ojjiano Giustiziani

2^{do} Giustiziani
Sara obbligato in tempo di seccure, o venti o altre occasioni pericolose di avviar a rodolo la guardia noturna, la qual Guardia sarà obbligata di andar per ogni strada, e per tutta la villa almeno una volta all'ora, e far li suoi cri di, e vigilar a tutti li funesti pericoli, e questo sotto la pena di # 3 d' applicarsi la quarta parte al medesimo Giurato, ed il resto al comune.

3^{do} Sarà obbligato di vigilar sopra tutti gli altri Giurati, e specialmente sopra il sindacato, che debba osservar, e far osservar tutto ciò, che contiene il capitolo concernente il medesimo, altrimenti lo farà convenire avanti al Regolano d'essa Comunità, e farà istanza, che sia castigato in # 3 per ogni volta, e lo stesso farà con tutti quelli, che non ubbediranno a quanto gli fu ingiunto nei Capitoli concernenti il medesimo Giurato, e debbano pagar le pene, che da lui medesimo gli verranno imposte.

4^{to} Doverà dar parte all' officio Vicariale in caso di qualche sinistro accidente di ammazzamenti, ladronesci, ferite, e cose simili. E morendo

Cariche ispettive ed esecutive



Un Cattore (Briabiter) del Meran.

Capitolo delle Annate
in Campagna.

179

Li hanno ordinato, che detti Annatori per suo governo
meato abbiano a far il suo officio diligentemente,
e giustamente.

Et li detti Annatori saranno chiamati per andar
a Annar nella Campagna nostra abbiano per
sue mercedi quarantani dieci per cadauno.

Et li detti Annatori andranno a Annar a monte
tanto in un luogo quanto nell'altro abbiano per
sue mercedi grossi otto per cadauno dichiarando per
che detti Annatori abbiano a denunciar a gente che
hanno la Anna giustamente.

Et hanno ordinato, et ordinato, che quando alcuna
Annata qualche suo danno, che colui abbia a denun-
ciar licentia alle Negocianti de far la Annata, e in
tempo il detto colui, in pregiudicio del publico

no
Et della loro la Anna, et il banco ha Annato per
li Annatori della Campagna, la quale Anna così
fatta non abbia più luogo revision alcuna, o vero
estimacion, ma quel che loro Annato il banco dove
sia tenuto et obligato a pagar a colui, che ha
pagato il banco dettata la quinta parte della
Anna, secondo la forma della Statuto.

Officio delle Annatori di Corte,
e loro tanti.

Et che gli ha dato il giuramento della Giurata di talia
che per suo officio diligentemente abbiano a An-
nar le panni sia di che sorte e per similia secondo
il grado tanto de Bone stabili quanto de Bone
mobili li quali regni vengono botto per la Camera
de la Corte, li quali regni abbiano da essere
Annati giustamente, e che li Annatori siano obli-

gati a manifestare la Anna a colui, in pregiudicio
cio del publico viene Annato il panno, et talia le
ragioni del Statuto ordinario.

Et che detti Annatori, e loro tanti hanno obligato
ogni sabato ad andar a pagar il panno alle diste,
et ad altri Lancapoli, e vedere delle misure de del
vino, come i ogni altra sorte di vini, e botla in piedi
Alto.

Et li detti loro tanti trova per delle diste, o vero
di altre persone dopo la prima aduicacione il
panno fatto, o vero altre misure, che non fossero
giuste caridano nella pancia de lire due de moneta
de Marca per cadauna volta, che con d'ingran-
no, et il panno sia dispensato in pancia alle
poveri, et la pancia sia delle loro tanti.

Et hanno ordinato, che vorra vender vino, o panno,
e carne o vero far ospicio debba far misurar li

Cap: 13.

Per le misure, e Pesi degli stimadori
offiano Giustiziani.

Comandiamo, che li Giustiziani, o siano stimadori
vi siano tenuti ad inviqilar sopra le misure,
e pesi, che queste siano, e si mantengano sem-
pre giuste, ed a tal' effetto dovranno far le loro
visite, e provar le misure, e pesi con quelle
della Comunità una volta all'anno, così anco
dovranno visitar di quando in quando quelli,
che vendono pane, osti, e Bettoglieri, quando fa-
rà di bisogno, almeno però una volta al mese, e
pesar il pane, e vedere se è ben coto, e di buo-
na farina, e senza mistura, e trovandolo mancan-
te distribuirlo per carità senza riguardo. e
ciò sotto la pena di 1/2 per cadauna volta, che

13
della Santa regola fino al sabato avanti la festa
di Santa Caterina.

Capitoli che si debbono dar
alle saltari.

1.^o hanno ordinato che al saltaro sia dato il giuramento
per il Regolano, e non per suo giuramento sia tenuto
a far il suo off. giustamente, e diligentemente, e non
rispetto alle contradeccenti, e non quovare ne amici,
ne parenti, ne a Comare, ne a Comare, ma solo
denonciar gli danni a colui che piabine, e denonciar
li pegni alli Regolani.

2.^o che li saltari debbono attendere alle protezioni
quanto de poveri, quanto de ricchi, e de per caso
che gli occorresse andar fuori del luogo per qualche
suo affare, non si lasciare in suo luogo un altro per
sua peccata, ma non possa levar quel tal in suo
luogo senza licenza del Regolano, e contrapponendo

ha punto in line due de Mirano, della quale parte
parte sia del Regolano, e parte e per della della
Comunita.

3.^o che hanno ordinato, che li saltari per sua mercede
e suo salario abbiano una quarta di biava per Moga-
ria, cioè, Formenton, o Miglio, vero secondo l'antigua
consuetudine, intendendo però quelli che averanno
fondi, o vero Campi in la Regola, e merca peccata di
vino brasiato per cadaun Campo vignato, intendendo
però per due Mavi di Comarca per campo, ed abbiano
e s'ino obbligati a darli il vino, e non altrimenti,
e la quarta parte della pegni, e delle vighe, quando ve
rice la rata, e grossi due per guerra della Prade in-
tendendo con guerra di misura.

4.^o hanno ordinato che a mezzo l' Mese di Marzo ogni
anno si debbono elegger li saltari, cioè tre nella
Villa di Felbe, ed uno nella Villa di Carcano, e per la
Regolana di Felbe gli sia dato l' giuramento, e per
de commissioni della Regolani abbiano ad avvisar

Cap. 16.

Del Saltaro.

Statuimo, che ogni anno li 25 di Marzo si debba far il Saltaro a rodolo, e che sia capace per custodire la Campagna, e che cadauno abbia a far la saltaria per un anno continuo con questo però, che quello, al quale toccherà il Rodolo, sia eletto dal Consiglio colla solita votazione insieme col Regolano di Campagna, e non passando, sia obbligato a presentarne due altri capaci, e quello che passerà come sopra, sarà il saltaro, e gli sarà poi dato il giuramento pel Regolano rispettivo.

2.^o Compito che avrà l'anno di far il saltaro per la Campagna, sarà obbligato l'altro anno seguente a rendere, e custodire tutti li Prati, Pascoli, e Boschi, che si ritrovano sotto la Regola da Monte, e di far le visite de' Boschi almeno due volte al mese sotto la pena di 70 per ogni volta, che mancherà, e senza mercede alcuna, ma avrà la quarta parte di tutte le condanne, cioè, de' legnami de' Boschi, e de' piccoli

La proprietà collettiva: i boschi



Delli Ordini delli
Boschi.

Hanno ordinato, che niuna persona non pre:
sumi, nè ardisca sia grande, o piccola a metter
fuoco di niun tempo in li Boschi delli Castegnan
del Comun de Telve, nè de suoi Consorti sotto la
pena de lire cinque de Maran per cadun Caste
gnano grande, o piccolo, che fosse notato dal fuoco,
et pagar il danno al Comun. Intendendo, che li
Padri, e Patroni siano obbligati a pagar per li loro
di Casa, e se uno non averà da poter pagar la pena,
sia messo alla Bestia.

178

Delli Ordini delli
Boschi.

Hanno ordinato, se si trovesa persona alcuna
forestiera intramettersi a tagliar, o far tagliar
Legnami di sorte alcuna in li Boschi del Comun
de Telve, e delli suoi Consorti senza licenza del
Sindico, o vero Regolano de Telve sia punito in lire
due per caduna pianta, e perder il Legname,
qual pena sia la metà del Comun de Telve,
et altra metà delli Regolani, quali anco
doveranno pagar per metà le mercedi dello sal
fari, et legname sia di tutti li Consorti.

Delli Legnami.

Hanno ordinato, che niuna persona
arvica, ni presuma andar a far legname
de Mercantia ni che legni vinti per M. Maria
all'anno sotto la pena delle Capitoli con-
tuti nell'Instrumento rogato per mano de
Beatis papa Logys Notajo celebrato l'anno
1549 alli 25 di Giugno.

Delli Legnami.

Hanno ordinato, se si trovera persona alcuna
forestiera intronettori a tagliar legnami di
sorte alcuna in li boschi del Comun de Telve
senza licenza del Sindaco, o Regolar ha pun-
nita in Lire due per pianta, e perder la legna

Della pena di tagliar li Carsegnari.

Hanno ordinato, che niuna persona hevrera,
o forestiera arvica, ni presuma tagliar legne
de Carsegnari, cioè, in li boschi del Comun de
Telve, e della sua Regola sotto la pena de grossi
quattro per tronco, et per una polla in grossi
otto, et per un Longave, o vero Colmello, et per una
pianta in Lire tre de Maran, e d'una pianta
d'un Carsegnaro che ha grande, caschi in la pena
de Lire sei de Maran, et perder le legne, et casuua

Cap. 22.

Delli Boschi, o siano Legnami da
Fuoco, e Palli ~

Si ha stabilito, ed ordinato, che tutti li Castel-
gnari di Belvedere, e Spiagoro siano, e s'in-
tendano regolati d'ogni tempo, e però sempre
per tutti banditi, e che nessuno possi taglia-
re delli medesimi, eccettuati quelli partico-
lari

lari a cui la Comunità ha già assegnata la
sua porzione, i quali potranno tagliare nella
propria loro parte a tenore di quello, che di
mano in mano verrà ordinato dalla medesi-
ma Comunità; sotto la pena ai Terrieri di
fl. 1 per pianta, ed ai Forestieri fl. 2 per pian-
ta, e perdita del legname, ed inoltre di dover
pagar il danno al Padrone, e la quarta par-
te di condanna debba applicarsi al saltaro, o
Denunziante, ed il resto al comun. così pure
restano bandite le foglie da letto in detto
loro d'ogni sorte avanti li 25 di novem-
bre per li Tevati, o sian Forestieri, come
dalla sentenza nata; sotto la pena di fl. 3
per carro, e caranti sei per lenzuolo d'appli-
carsi al comun, e di pagar il pegno al salta-
ro.

2^o Che niuno ardisca di tagliare, o far taglia-
re ne Boschi bianchi banditi, cioè Tagari, ma-
ri Prolli, ed ogni altra sorte di legname da fuo-
co, e da pelli, e da foglia, sotto la pena di fl. 3
per carro, e se sarà foglia soldi 1 per frascaro, e
per un fascio, o saghena car. 6, d'applicarsi la
quarta

Cap: 23.

Delli Boschi.

In stabilito, ed ordinato, che tutti li Boschi negri, cioè di Larici, Pezzi, Avesti, Cirmi, e Pini, che di tempo in tempo venivano, e che si ritraevano al presente di ragione di questa M.^{ca} Comunità banditi, siano, e s'intendano banditi di nuovo sino ad altra risoluzione della medesima e che nessuno possi tagliare in detti Boschi, eccettuato il riservato negli Istrumenti delle Divisioni
sotto

sotto la pena de # 3 al Terriere, e # 5 al Forestiere per pianta, e perdita si per uno, che per l'altro di tutto il legname, e refazione del danno, d'applicarsi la quarta parte al saltaro, ed il resto al comune: a riserva però del Bosco d'orno, il quale non è nominato negli Istrumenti, e però questo resta bandito.

2.^{do} Eccegnato però il mantenimento delle case, e Fabbriche per uso proprio, e per bisogno, ed in quel caso ogni uno possi tagliare, avuta però prima la licenza dal sindaco, e visto il bisogno dallo stimadore, che gli farà l'attestato della quantità bisognevole, e che avrà pagato carantani tre per pianta prima di tagliare, ed altrimenti facendo, caschi nella pena, come sopra.

3.^{zo} Che tutte, e cadauna licenza di piante siano da ogni sindaco notate, e registrate in un libro Maestro destinato a questo solo fine, col nome, e cognome del domandante, e colla data del giorno, in cui fu data la licenza, e dovrà anco registrare in libro il preciso uso, che si vuol fare delle piante.

Prati e pascoli: tra collettivo e 'privato'



Quando si debbano regolar
li Prati.

Ch. che li Prati del Tollo, quelli di Miasme, et
Cavera, prati da Maso da Coggio, e dal Canaletto

143
in Anise, in Roncise, Campestrin, e tutti li Prati Te-
conto l'antica consuetudine della Regola di Felve
debbano esser regolati alle 24 di Aprile, ma mes-
in Arbitrio del Regolan, e Sindici, del qual quando
se sarà fatta l'ammoneitione per li Prati, che sono
regolati li Prati, e si troverà bestame grosso in li
Prati danneggiando ha peccato in la pena di grossi
trei per cadaun capo, e la notte in lire due di Milan
per cadaun prato, et emendar il danno, e delle bestie
per cadauna volta, che saranno trovate il giorno
in li Prati dopo che saranno regolati incorreranno
nella pena di quattorini due per pecora, e con
Moltoni, castorati, et Agnelli, della qual pena la
quarta parte ha delli Prati, et il resto del Coman-
di Felve. Dichiarando, che in nessun tempo li Prati
proprio non pascolar in li Prati, ma hanno solatamente
esseri sotto la pena contenuta nel Capitolo

157
Quando si debba regolar
li Prati da
Monte.

Hanno ordinato che ogni anno il giorno de
Santi Giacomo e Filippo Apostoli, che è il primo
giorno del Mese di Maggio li Prati da monte
debbono esser regolati, cioè tutti quelli, che si con-
tengono dentro delli Monti et Regole di Felve,
e delli suoi Consorti, e se si troverà sopra bestie
a pascolare, o dannear in Prati de altri, siano
puniti per cadaun colpo de Regole in grossi
otto de Maran a colui, che patisce il danno, e
grossi otto al Comun di Felve, et tamen sia ob-
bligato ad emendar il danno al patiente, richian-
do, se un Patron de una possession, o vero Prato,
che sono posti in li Monti, trouasse bestie
in un suo Prato a pascolare, o vero danneggiare

Del modo di pascolar
suli Monti.

Hanno ordinato che qualunque volta, che al

158
tempo, che saranno regolate le Montagne del Comun
del Comun de Felve, e suoi Consorti delli vinticin-
que di Maggio, per fin alla Festa di S. Bartolomeo,
che vien alli vintiquattro di Agosto sarà tenuto
una Montegazione a pascolar, o far pascolar
sopra una Montagna o un altra Montegazione
canti in la pena de lire cinque de Maran, et
emendar il danno al Patiente, richiando, che li
Forestieri castino in la pena de lire dieci per ca-
dauna volta, e li vicini nella pena soprascritta
delle Lire cinque, intendendo però, che li Contare
delli vicini abbiano sempre libertà di poter pasco-
lare però andando per transito innanzi, et in dietro
senza pregiudicio facendo bisogno lavorar in li
Monti. Richiando, che al tempo del Mese di
Maggio sul suo Forestiero possa pascolar sul
pascolo o un altro sotto pena de lire dieci de
Maran per cadauna volta, che saran trovati,

2.^o che tutti li Prati da Monte, e casa, cioè quelli
che sono di sua Giurisdiz: dietro il Coggio, Parise,
Roncaisa, Luerta, Orna, ed altri Monti compres-
si nella Regola di detta Comunità, siano rego-
lati, e proibiti il pascolare di Primavera, e così
anco quelli da casa conforme l'ordine del su:
premo Governo, e d'Autunno come pel passato,
cioè dopo raccolti i fieni, e cordi, e condotti
fuori da detti Prati, e così anche nelle fratte
di Roncaisa, ed altri fuori della Regola di Cam:
pagna possino pascolar in Comune come pel
passato.

4. che nessuno ardisca di pascolare tanto nei Pra-
ti come nelle Rive della Regola di Monte fi-
no che non sarà segato tutto il fieno, e cordo,
e ciò sotto pena di ripar il danno, e alla qual
raccolta però resta assegnato tutto il mese di
settembre, il qual mese passato potrà ogn'uno li:
beramente pascolare in detti luoghi, benchè ve
ne fossero ancora da segare.

cap:

Cap: 19.

De' Pascoli Comunali, e Privati.

Si ha stabilito ed ordinato, che nessun Terriero
ardisca di pascolar con peccore, o capre de fo:
restieri, ed altri animali di qualunque sorta
sopra li Beni Comunali senza licenza del
Comune, e contraffacendo sia condannato
nella pena di soldi 2 per ogni capo, e se sa:
rà bovino 4/11 - per capo, oltre il dover su:
bito mandar via il bestiame sotto pena del
dobbio, e di emendar il danno al Comune.

2.^o che niuno tanto Terriero, quanto Forestiero
ardisca di andar, ovvero mandar a pascolar
con peccore, castradi, o agnelli sulli pascoli Co:
munali di questa Comunità, cioè quelli, i qua:
li essa avrà destinato per pascoli del Bestia:
me grosso, o sia boarie, ma le peccore e castra:
di debbano esser dalli primi di Maggio fino
li primi di novembre bandite, e banditi dalli
suddetti pascoli Comuni da casa, ma e star deb:
bano sulle Malghe da Monte, e quelli, che contraf:
faranno, carchino nella pena di 4/5 per subaggio,
ovvero

L'allevamento del bestiame



Gelli Cavallo.

3
Art. che ogni Cavallo sia de Terrero, o Forestiero,
che sarà trovato nella Campagna di Telve
sia condannato in giorni otto il giorno, e la
notte in lire due di Maran, e nel danno, e
nelle spese, intendendo tanto in li Prati, quan-
to in la Campagna, della qual pena la quarta
parte sia della Sattari, et il resto sia del Comune.

Gelli Bovi, e Vacche -

Art. se si troveranno Bovi, o Vacche de Forestieri
in le possessioni si in Campagna, come in
Prati della Regola di Telve, sia condannato
il giorno in Lire due di Maran, e la notte nel
doppio, et emendar il danno, e refar le spese,
la quarta parte della pena sia della Sattari, et
il resto del Comune di Telve.

Delle Bovi, e Vacche

Hanno ordinato, che qualche persona trouasse con
giuro de Bovi, o vero Vacche in cui ha detto che
quelle persone, cioè la Patroni delle Meschie

Delle Bove

153
H. se si troueranno Bove, o Bove in Ca Camagna
qua de Felve, o vero della sua Regola sia per
ciascun Capo condannato in grossi trei de Ma.
ran ogni volta, et emendando il danno, e pagar le
spese, la quarta parte della pena sia delli
Saltari, et il resto del Common, dichiarando,
che nel tempo, che le Biade sono in perfectione,
et le Uve siano giunti ogni volta in lire due
de Moneta de Maran.

Delle Pecore, e Capre

H. hanno ordinato, che le Pecore, e Capre, cioè,
li chiagghi debbano andare, e condur quelle su
li Monti altani dalla Festa di S. Pietro del mese

pecore solamente nella Campagna fino li 24
Febbraio, giacchè in tal tempo non possono tali
animali danneggiare li seminati.

4.^{to} Che tutti quelli, che voranno pascolare nei pro-
prii loro Campi vignati in tempo di Primavera
colle Bestie bovine, ed armentive, quando le vi-
gne saranno governate, e legate, debbano esser
giunte, e ben custodite, e ciò sotto la pena di
 $\text{fr} 1$, a chi contrafarà per ogni volta, d'applicarsi
come in fine all'ultimo Caplo, e la quarta
parte al saltaro.

5. Che niuno ardisca di andar a pascolare, nè dar
reggiar nei Campi, o possessioni d'altri con qua-
lunque sorte d'animali senza licenza del pro-
prietario del fondo, cioè levate l'entrate, sotto
la pena de $\text{fr} 1$ per capo, se sarà bovino, o
altra sorte di bestiame grosso, e di soldi 2 per
capo, se sarà minuto, e se saranno vitelli d'un
anno soldi 5 per capo, d'applicarsi come in fine
all'ultimo Caplo, e rifare il danno, e se sarà
forestiere il doppio.

6. Che niuno ardisca di andar a pascolar con
Capre

Capre da niun tempo dentro il Distretto della Be-
gola di Campagna. E ciò sotto la pena di soldi
10 per capra, d'applicarsi la quarta parte al
saltaro, ed il resto come in fine all'ultimo Caplo,
e rifar il danno al Padrone.

7.^o Se veranno trovati Cavalli, o Asini a dar danno
nelle possessioni d'altri, il Padrone di quelli ca-
schi nella pena di $\text{fr} 2$, e se di notte il doppio,
e di pagar il danno al Padrone, e se saranno
Porci in soldi trenta per ogn'uno, e se Cani mag-
sime al tempo dell'uva $\text{fr} 2$ per ogn'uno, e
cadauna volta, d'applicarsi come in fine all'
ultimo Caplo, oltre rifare il danno.

Le coltivazioni: una proprietà privata con vincoli collettivi



104

del comun da Felve.

Et che tutti quelli, che faranno danno in le Orti, et in ogni altro luogo d'ogni sorte de' giusti siano condannati in Lire und de Maran, e se alcuno sarà trovato a tor Fava, Arbeggia, Pisi, Lavania, Rave, Ravanelli, e d'ogni sorte de' legumi sia condannato in grossi otto de Maran, della qual pena la quarta parte sia delli saltari, et il resto sia del Comun, e restar il danno a colui, che patisce, e chi non averà da pagare scappato in Berlino.

Et che nessuno sia di qual grado, e conditione, e perivoylia possa andar in le Campagne di tempo alcuno a brucare spighe di sorte alcuna finche non sono fatte, e finite le groghe, et poi si possa brucare le spighe, stando però lontano un passo dalle groghe, e che delle Fave, e scandelle

Delli danni per causa de
Vaoni d'altre.

Et se sarà fatto danno a qualcheuno per un Vaon d'un altro per non avere stragato, et il latron del Vaon sia obbligato ad emendar il danno a colui, che patisce, e non possa dimandar il danno alli saltari.

Di quelli, che rubano legumi
nelle possessioni

Et se alcuno ruberà, o vero torrà nelle possessioni d'altre parti cucari, scatoni, ovvero altani il giorno sia condannato in lire trei di Maran, e la notte in lire sei, et emendar il danno, riservato poi la ragion della superiorità della qual pena la quarta parte sia delli saltari, et il resto sia

Delle Fratte.

Hanno ordinato, che niſſuna persona terricua,
o foreſtierua non poſſi far fratte, o vero ſemi-
nar fratte dentro delle Regole antieſcritte ſotto
la pena de Lire tre de Marini, la qual pena
ſia del Comùn, et tamen ſe ſi troverà qualche
persona far fratte, o vero ſeminar fratte alcune
dentro delle Regole carichi in la pena ſopraſcritta
et tamen debba rilasciar bal fratta, et in caſo
che alcun paſſoſſe bal fratta con le ſe-
ſtiano liberi, et a poſſe, e non ſiano obbliga-
ti pagar danno alcuno.

Dell'andar a cura nelle Campi d'altri.

Hanno ordinato, che ſi qualunque persona
ſarà trovata, ſia dell'uno, o dell'altro ſeſſo in una
poſſeſſion aliena a ſua cura, o vero altri fructi,
per un graſſo non debba patirne meno pagar

4.^{to} Tutti quelli, che possedono Campi appresso le suddette strade, siano obbligati a stropar li Vaoni delli medesimi, acciò siano difesi dalli danni, che potrebbe dar il Bestiame, e ciò sotto la pena di ₤ 1 per ogni contrafacente d'applicarsi

8.^{vo} Che niuno ardisca di romper, ovvero distroppare Vaoni, nè di molestare stropaglie, nè di portar via legna, spini, o cose simili, che devono servir per riparo de' Campi, e chiesure sotto la pena di ₤ 3 dal giorno, e di notte il doppio. D'applicarsi la quarta parte al saltaro, o Denunziante ed il resto come in fine all'ultimo capitolo, e di dover riparar il danno.

Che niuno ardisca di contraffar alle Regole,
che verranno fatte, come sopra, pel saltaro, e
per le vendemmie, come nel Caplo 8.^{vo} e ciò
sotto la pena di $\text{fl. } 3$, d'applicarsi come in fine
all'ultimo Caplo.

21.^o Che tutti li Campi vignati, e non vignati Bro-
li, chiesure, che sono dentro la Regola della
Campagna di Telve, di sopra, siano regolati
di presente in ordine ai supremi Comandi,
e però resta proibito da ogni tempo il pasco-
lar nelli medesimi, ma debba ogni uno pasco-
lar solamente sul suo.

jo. Che niuno ardisca di tagliar salgari o stroppa-
ri, o pelli di qualunque sorte sotto la pena di
 $\text{fl. } 2$ per pianta, d'applicarsi come in fine all'
ultimo Caplo, e rifar il danno al padrone.

ji. Che niuno ardisca di tagliar, ovvero incolpar
o in qualunque altro modo, danneggiar arbori
fruttiferi sotto la pena di $\text{fl. } 3$ per ogni volta
che verrà contraffatto, d'applicarsi come in fi-
ne all'ultimo Caplo, e rifar il danno al
Padrone.

Del modo di coglier le Castagne.

Hanno ordinato, che cadauna volta, che saranno
regolate le Castagne, nessuno presuma andar a
cogliere castagne, o battere castagne, persinche non
lavrà rotta la Regola per tutti sotto la pena di
grossi quattro de Milan, e quello, che batterà la
punito in grossi quattro, della qual pena la metà
sia delli Sottani, e l'altra metà del Comune. e per
un Certo grossi quattro, e per un Carniero grossi

Altre norme per la vita comunitaria



Cap: 29.

Delli termini

Si ha stabilito, ed ordinato, che niuno ardisca
di cavar, mutar, ovvero scavezzar qualche ter-
mine

mine nella campagna del Distretto di Telve di
sopra sotto la pena di # 3 d'applicarsi come in
fine nell'ultimo capo.

Confini

Delli Termini

Hanno ordinato, se qualche persona sia terriera,
o forestiera, che discavasse qualche termine
fraudolentemente nella Campagna, come ancora
nel distretto di Telve, e della sua Regola tanto
in Padi, come in monti, come anco in Posti da
Monte caschino nella pena de lire tre di moneta

5^{to} Se qualcheduno laverà Trappi di qualsivisa sorte nell'area della fontana di sotto, o in qualche maniera sporcherà l'acqua nell'area delle fontane di sopra, caschi nella pena, come sopra

Acque

Delle Pozze.

Hanno ordinato, che se si troverà alcuna persona, che romperà le Pozze sulle vie pubbliche, in Campagna, et altrove fino le vore di qualsivoglia persona, caschi in la pena de Lire una de Maran per cadaun Vaso, che romperà la vora. Intendendo sempre li porini Vasoi poppino pigliar l'acqua, che corre per le Strade e poi sequitando drio, la qual pena caschi al Comune de Telve, e l'acqua rompipe la Strada il contraffacciente ha obligato ad accomodarla a sue spese.

Della Fontana.

Hanno ordinato, che qualunque volta, che sarà trovato uomo, o donna, o putti sia di qualunque grado e servivoglia non audrà ne presumeri tagliar, o guastar li Canoni della Fontana del Comune de Telve, intendendo anche dirfarogli, e romperogli l'Archetta, et Arca grande sotto la pena de Lire cinque de Maran il giorno, e la notte il doppio, et emendar il danno, la qual pena caschi la metà all'Accusator, et il resto al Comune de Telve, dichiarando, che si troverà Donne a lavar Trappi in l'Arca, o vero

Cap: 15.

Del Piovegare.

Statnimo, che tutti li vicini, e Forestieri abitanti in valle di sopra, e dentro la sua Regola siano tenuti, ed obbligati, quando saranno avvisati dal saltaro il giorno avanti di andar a piovego, dove verrà comandato dal rispettivo Regolano tanto Bracanti, quanto Boari, e nino sia eccettuato fuori che il sindaco, e saltaro, ed il Regolano di Campagna nel solo suo distretto, e se vi sarà qualche disubbediente, che vorrà contrafare, come sopra, sia condannato nella pena per la prima volta di #1, la seconda in #2, la terza in #3.

“Pioveghi” e
viabilità

Del comodare le vie

Hanno ordinato, che le vie, quali vanno alli monti debbano esser acconciate, e restaurate, sicome è l'antica consuetudine, come appar nelle sentenze arbitrali.

§. Se qualunque persona di Felve, o vero della sua
Regola vendesse, o vero mettesse a man pane, o vino,
o carne, e poi non ne volesse dar a tutti per li suoi
Canari caschi ogni volta nella pena di lire due di
moneta de Maran, e dopo fattagli una, o due ad-
monizioni sia privato per un anno et un giorno

Vettovaglie


3. Sarà obbligato ogni uno, che vorrà vender pane,
e carne, ovvero far osteria, far bollare prima
di tutto, ossia misurare li boccali dalli predetti
stimatori, ossia Giustiziani, sotto la pena di $\text{fl. } 2$
per volta da esser applicata la metà al Comune,
e l'altra metà ai suddetti stimatori, ossia Giustiziani.

Sanità

2.^o Dovranno vigilare sopra il punto di sanità, cioè di far levar via tutte le immondizie, che rendono cattivo odore appresso le strade, come de' secchiarì, che siano chiusi a tromba, e fondati i letamai, e cose simili.

3.^o Se accadeffe qualche male sopra gli animali bovini, e pecorini di qualsivisa sorte, e se tali animali morissero, ovvero venissero ammazzati, che il Padrone sia obbligato subito a dar avviso ai medesimi soprastanti avanti aprirli, i quali secondo le occorrenze potranno far sepelire le medesime bestie sotto la pena di $\frac{1}{2}$ io da essere applicata, come sopra.

Ingerenze feudali



La 'libera' comunità di Telve di Sotto

7.^{mo} che cadauna volta, che la superiorità volesse inteso:
per nuove usanze, e nuove consuetudini, o che fusse
citato dalli detti, o vero per nome de' detti, che l'Ani-

co non possa prometter cosa alcuna senza espresso
licenza della Regola.

Nel Nome della Santiss^{ma}
Trinità, e della B^{ea}
Vergine Madre

Vedendo la Comunità di Felice li mali governi
de suoi passati Amministratori, che perciò ad-
tendeva alla total ruina, et anichitacione sua
vicaria, e prego l' M^{te} e Arcivescovo Sig. Cecilio Ce-
lchi di Santa Sede Legente Maggiore, e Consigliere
del Sereniss^{mo} Arcivescovo Leopoldo d' Austria I
Prencipe nostro Comenss^{re}: che li commesse
trovarli, e somministrargli remedi, et ordine a
talie inconvenienti, accio li popoli detta Comunità
regere, e governare per l' avvenire. Laonde de-
siderando detto Signore meglio, che può rimedia-
re a tanto male, essendo massime in detta Comu-
nità tanti poveri Orfani, Vedove, et altre simili

miserabili persone, come Amatore del Ben pubblico
ha perciò ordinato, che per essa Comunità Ministri,
e Concilii debbano esser osservati questi infra-
detti ordini, e Capitoli, come laudati prima dalla
sottoscritti legittimi Ministri, Intervenienti,
e Rappresentanti detta Comunità a voce ordina-
rati, considerando tendes all' Universal loro Bene,
et utile comune, e pubblico, e come segue I-

I vincoli della comunità di Telve di Sopra

Statuto Regolarare della Mag.^{ca}
Comunità di Telve di Sopra for-
mato nell' A. 1775, e poscia rifo-
mato nell' A. 1780. nella manie-
ra, che siegue, coll' approva-
e consenso dell' Illmo e Gene-
rissimo Sig. B. Buffa Dinasta
di Castell' Alto.

Cap. 24.

È stato convenuto, e stabilito a tenore dell'enun-
ciato Aggiustamento seguito avanti il Nob. e
clar. sig. Delegato Nocher, che la Dinastia di
Castell' Alto debba in avvenire per sempre costi-
tuire per Regolano di Campagna, un vicino
abitante in Telve di sopra alla Giurisdizione
del quale furono concordati ed assegnati li
seguenti confini, cioè a mattina il ceggio fino al
Ponte di Pietro, compresi li Castellini, a mezzodi
la Campagna ~~di Telve~~ di Telve di sopra, che co-
mincia dal sudd. Ponte fino alli confini del
Borgo, a sera parte la Regola del Borgo, e
parte la Regola di Torcegno, a setentrione par-
te la med. Regola di Torcegno col Bosco Li-
vellario di S. Pietro, e parte lo spigolo della cio-
lina che va fino al termine delle Calcave di-
visorio avanti le divisioni con Torreno, e Lon-
chi, ed indi a dritta linea fino l'alveo del
Ceggio.